



COMUNE DI CORATO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 20 del 26/01/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024 DELLE TARIFFE E CONTRIBUTI PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'anno 2024 il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 12:30, nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	DE BENEDITTIS CORRADO NICOLA	Sindaco	SI	
2	MARCONE BENIAMINO	Assessore	SI	
3	ADDARIO FELICE	Assessore	SI	
4	ADDARIO LUISA	Assessore	SI	
5	BUCCI CONCETTA	Assessore	SI	
6	SCISCIOLI GENNARO	Assessore	SI	
7	SINISI VINCENZO	Assessore	SI	
8	VARESANO ANTONELLA	Assessore	SI	

PRESENTI: 8

ASSENTI: 0

Il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis, constatato il numero legale degli intervenuti e la regolarità della seduta dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi del TUEL.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Marianna Aloisio.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del [D.L. n° 55/1983](#), convertito dalla [legge n° 131/1983](#), nel quale si prevede che le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

Visto il [D.M. 31 dicembre 1983](#), come modificato dall'art. 34, co. 26, [D.L. 18 ottobre 2012, n° 179](#), convertito con modificazioni dalla [Legge 17 dicembre 2012, n° 221](#), con il quale si è provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale;

Visto l'art. 172, co. 1 lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che prevede tra gli allegati al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Rilevato che per effetto di quanto dispone il comma 2, lett. a) dell'art. 243 del [D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267](#) sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal [Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013](#), si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

Considerato che per questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione all'aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del bilancio;

Considerato che questo comune non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dall'art. 243 co. 2 del TUEL;

Visto l'art. 53, co. 16 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, come modificato dalla legge n° 448/2001, che stabilisce: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*";

Richiamati:

- l'art. 54 del [D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446](#), e successive modifiche, per il quale il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali "*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad*

un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

- l'art. 162, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali *“deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*
- il paragrafo 9.3.1, dell'allegato 4/1, al D.Lgs. n. 118/2011, concernente il *“Principio contabile applicato concernente la programmazione”,* paragrafo recentemente approvato col decreto 25 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede che *“il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 - 9.3.4) è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi: dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto; dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario”;*

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Tuel, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando, altresì, i principi contabili generali e applicati;

Visto l'art. 170, comma 1, del Tuel, ed il punto 4.2 del principio della programmazione, di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ciascun anno;

Dato Atto che il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/10/2023, giusta deliberazione di C.C. n. 78 del 30/10/2023;

Atteso che la situazione finanziaria in cui versa il Comune di Corato non richiede l'adozione di alcuna misura volta, ad esempio, al risanamento ovvero di riequilibrio;

Considerato che

- tali adempimenti devono mirare ad assicurare la certezza e la trasparenza dei costi dei servizi, anche ai fini del controllo della collettività amministrativa;

- il sistema delle tariffe dei contributi deve essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti agli oneri che l'Ente Locale è chiamato a sopportare in ristrettezze economiche, in rapporto alla crisi della finanza pubblica e all'andamento del reddito ed ai fini di una maggiore efficacia dei servizi;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 02/10/2023 con la quale, tra l'altro, si deliberava, ai fini della predisposizione della programmazione finanziaria e del Bilancio di Previsione 2024/2026 da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione entro i termini di legge, di mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda individuale erogati dall'Ente nel triennio precedente, continuando a monitorare gli aspetti che possono essere migliorati e/o implementati senza incrementare la compartecipazione economica dei fruitori.

Ritenuto opportuno, pertanto, definire le tariffe e le contribuzioni per l'anno 2024 relative ai servizi pubblici a domanda individuale e agli altri servizi istituzionali, come da quadro riassuntivo che qui di seguito si riporta:

A) SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E TEMPO PIENO SCUOLA ELEMENTARE

La refezione scolastica è un servizio a domanda individuale, la cui fruizione comporta il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, salvo i casi di esonero espressamente previsti. Sono fissate le seguenti fasce di reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed i corrispondenti costi a carico dell'utenza:

ISEE	TARIFFA GIORNALIERA
Da € 0,00 a € 3.000,00	ESENTE
Da € 3.000,01 a € 5.000,00	€ 1,00
Da € 5.000,01 a € 7.500,00	€ 2,30
Da € 7.500,01 a € 14.000,00	€ 2,80
Da € 14.000,01 a € 20.000,00	€ 3,30
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	€ 3,80
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	€ 4,30
Oltre € 30.000,00	€ 4,85

Alle citate contribuzioni si applica una riduzione del 25% per ogni figlio successivo al primo che usufruisce del servizio Mensa;

Sono esenti dal pagamento i bambini diversamente abili in possesso di Certificazione di disabilità grave (ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992).

Per il personale docente, il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dalla Circolare Ministeriale n. 246 – prot. N. 1061 del 20/10/1999 e dalla legge 14 gennaio 1999 n. 4, erogherà il pasto al personale segnalato dal Dirigente Scolastico.

B) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE “PASQUALE DI GENNARO” E MADONNA PELLEGRINA”, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°e 2° GRADO (scuola dell'obbligo):

Le quote di contribuzione mensile attualmente in vigore per il servizio di trasporto scolastico, sono riportate nel seguente prospetto:

ISEE	TARIFFA MENSILE
Da € 0,00 a € 3.000,00	ESENTE
Da € 3.000,01 a € 5.000,00	€ 10,00
Da € 5.000,01 a € 7.500,00	€ 15,00
Da € 7.500,01 a € 14.000,00	€ 20,00
Da € 14.000,01 a € 20.000,00	€ 25,00
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	€ 30,00
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	€ 35,00
Oltre € 30.000,00	€ 40,00

Alle citate contribuzioni si applica una riduzione del 25% per ogni figlio successivo al primo che usufruisce del servizio-transporto scolastico.

Sono esenti dal pagamento i bambini diversamente abili in possesso di Certificazione di disabilità grave (ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992).

C) VISITE GUIDATE

Per l'anno Scolastico 2024/2025 il corrispettivo dovuto dalle scuole per le visite guidate è il seguente:

- trasporto nel territorio comunale (solo nei giorni feriali per una durata massima di ore 3) € 60,00 oltre IVA 10%;
- trasporto nei comuni limitrofi (solo nei giorni feriali per una durata massima di ore 3) € 100,00 oltre IVA 10%.

D) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

I cittadini beneficiari dei servizi S.A.D. e A.D.I. partecipano alle spese dei suddetti Servizi sulla base di quanto disposto dagli artt. 18 e 19 del Nuovo Regolamento per l'accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali approvato con Delibera Commissariale n. 18/c del 30.11.2018.

La valutazione della situazione economica del richiedente il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è determinata con riferimento al valore dell'ISEE.

La valutazione della situazione economica del richiedente il Servizio di Assistenza Domiciliare integrata (A.D.I.) è determinata con riferimento al valore dell'ISEE RISTRETTO ed è riferita al solo destinatario della prestazione, in ossequio all'art. 1 del Regolamento Regionale n° 7/2012, in quanto si tratta di prestazione socio-sanitaria in favore di cittadini non autosufficienti.

La soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo di uno dei due servizi viene individuata in un valore dell'ISEE (o ISEE RISTRETTO) inferiore o uguale a € 3.000.

La soglia al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario di uno dei due servizi viene individuata in un valore dell'ISEE (o ISEE RISTRETTO) superiore a € 20.000.

Per qualsiasi valore compreso tra le soglie di cui sopra, il cittadino richiedente il servizio sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica.

Per l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare, si individuano le seguenti "fasce d'accesso" e le relative quote di compartecipazione alla spesa:

SCAGLIONI ISEE ORDINARIO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Da € 0,00 a € 3.000,00	ESENTE
Da € 3.000,01 a € 10.000,00	25% della tariffa
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	50% della tariffa
Da € 15.000,01 a € 20.000,00	75% della tariffa
oltre € 20.000,01	100% della tariffa

Per l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, si individuano le seguenti "fasce d'accesso", nonché eventuali partecipazioni alla spesa:

SCAGLIONI ISEE ORDINARIO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Da € 0,00 a € 3.000,00	ESENTE
Da € 3.000,01 a € 10.000,00	25% della tariffa
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	50% della tariffa
Da € 15.000,01 a € 20.000,00	75% della tariffa
oltre € 20.000,01	100% della tariffa

E) SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI VERSO STRUTTURE RIABILITATIVE

Il Servizio di trasporto delle persone disabili residenti nell'Ambito Territoriale n.3 (Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi) viene effettuato per raggiungere i centri di riabilitazione pubblici o accreditati e contrattualizzati (ex art. 26 della legge 883/78) con la ASL.

Il costo del servizio è così suddiviso:

- 40 % a carico della ASL di Bari
- 60 % a carico del Comune e/o dell'utente, nel rispetto dei regolamenti d'Ambito.

Possono beneficiare di una compartecipazione comunale al pagamento della quota sociale dell'importo mensile del Servizio trasporto i richiedenti che attestino con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l'impossibilità a provvedere autonomamente o attraverso familiari/conviventi al trasferimento presso la struttura e/o con necessità di trasporto assistito (uso di carrozzina, ecc..).

La compartecipazione comunale al pagamento della quota sociale dell'importo mensile avverrà sulla base dell'attestazione ISEE (DPCM n. 159/2013) in corso di validità negli importi di seguito specificati:

SCAGLIONI ISEE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE UTENTE
Da € 0,00 a € 10.000	100% della tariffa mensile	ESENTE
Da € 10.000,01 a € 14.000,00	75% della tariffa mensile	25% della tariffa mensile
Da € 14.000,01 a € 18.000,00	60% della tariffa mensile	40% della tariffa mensile
Da € 18.000,01 a € 20.000,00	25% della tariffa mensile	75% della tariffa mensile
Da € 20.000,01	ESENTE	100% della tariffa mensile

F) COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARE PER PERSONE ANZIANE O DISABILI

Per accedere alla compartecipazione da parte dell'Amministrazione Comunale al pagamento della retta di ospitalità in una struttura residenziale socio-assistenziale per anziani il cittadino deve presentare l'ISEE ORDINARIO, il cui valore non deve essere superiore a € 20.000,00.

Per quanto concerne l'accesso alla compartecipazione da parte dell'Amministrazione Comunale al pagamento della retta di ospitalità in una struttura residenziale socio-sanitaria per anziani o disabili, il cittadino deve presentare l'ISEE RISTRETTO (riferito al solo destinatario della prestazione, in ossequio all'art. 1 del Regolamento Regionale n° 7/2012, in quanto si tratta di prestazione socio-sanitaria in favore di cittadini non autosufficienti) il cui valore non deve essere superiore a € 20.000,00.

Il cittadino in condizioni di non autosufficienza e/o ultrasessantacinquenne che deve essere inserito in una struttura residenziale (socio-assistenziale o socio-sanitaria) e che sia in possesso di un ISEE (ordinario o ristretto a seconda delle due fattispecie) il cui valore è inferiore a € 20.000 provvede in via prioritaria con le proprie sostanze, a qualsiasi titolo percepite, ed il proprio patrimonio mobiliare, se uguale o superiore a € 5.000, al pagamento della retta di ospitalità della struttura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, concorrono al pagamento della retta tutte le indennità, i contributi, i trattamenti retributivi, previdenziali, assistenziali percepiti (anche se fiscalmente non rilevanti), di cui va considerato il valore netto.

L'eventuale compartecipazione al pagamento della retta da parte del Comune è da ritenersi potenziale ed integrativa, in quanto subordinata alla verifica che il patrimoniomobiliare e le somme a qualsiasi titolo percepite dal cittadino richiedente non siano sufficienti al pagamento della retta.

All'intero ammontare delle sostanze economiche, così come innanzi descritte, del cittadino va detratta una quota, che sarà nella sua piena disponibilità per le proprie esigenze personali, di € 100,00 mensili. Nel caso in cui vi siano spese farmaceutiche non mutuabili o l'accoglienza nella struttura residenziale comporti spese non previste nella retta, la quota riservata al cittadino è elevata a € 150,00 mensili.

L'eventuale integrazione della retta di accoglienza in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sarà versata direttamente dall'Amministrazione Comunale alla struttura residenziale.

G) CONTRIBUTI RETTE DI OSPITALITA' IN CENTRI DIURNI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (artt. 60, 60 ter, 68, 105, 106 R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.)

I beneficiari dei servizi a ciclo diurno semi-residenziale (art. 60, 60 ter, 68, 105, 106) partecipano al costo del servizio versando una quota fissa pari a € 50,00 uguale per tutti i beneficiari e una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO come di seguito:

FASCE DI VALORE ISEE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
- ISEE ORDINARIO per i servizi socio-assistenziali (artt. 68, 105, 106)	
- ISEE RISTRETTO per i servizi socio-sanitari (artt. 60, 60 ter)	

€ 0,00 a € 2.000,00	€ 50,00 (franchigia fissa)
da € 2.001,00 a € 5.000,00	€ 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa
da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa
da € 10.000,01 a € 15.000,00	€ 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa
da € 15.000,01 a € 20.000,00	€ 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa
da € 20.000,01 a € 25.000,00	€ 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa
da € 25.000,01 a € 30.000,00	€ 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa
da € 30.000,01 a € 35.000,00	€ 50,00 + 70% della restante quota sociale della tariffa
da € 35.000,01 a € 40.000,00	€ 50,00 + 80% della restante quota sociale della tariffa

Viste le proposte avanzate dai Settori preposti all'organizzazione ed erogazione dei servizi soggetti a contribuzione;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto l'art. 172 del D. Lgs. n° 267/2000;

Richiamato l'art. 134, co. 4 del D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espressa dal Dirigente del V settore, dott. Emanuele Università;

Visto il parere favorevole di regolarità finanziaria espressa dal Dirigente del II settore, dott. Francesco Porrelli;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge anche al fine della separata ed espressa votazione di immediata eseguibilità;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

- APPROVARE**, le tariffe e le contribuzioni per l'anno 2024 relative ai servizi pubblici a domanda individuale e agli altri servizi istituzionali, come da quadro riassuntivo che qui di seguito si riporta:

A) SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E TEMPO PIENO SCUOLA ELEMENTARE

La refezione scolastica è un servizio a domanda individuale, la cui fruizione comporta il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, salvo i casi di esonero espressamente previsti. Sono fissate le seguenti fasce di reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed i corrispondenti costi a carico dell'utenza:

ISEE	TARIFFA GIORNALIERA
Da € 0,00 a € 3.000,00	ESENTE
Da € 3.000,01 a € 5.000,00	€ 1,00
Da € 5.000,01 a € 7.500,00	€ 2,30
Da € 7.500,01 a € 14.000,00	€ 2,80
Da € 14.000,01 a € 20.000,00	€ 3,30
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	€ 3,80
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	€ 4,30
Oltre € 30.000,00	€ 4,85

Alle citate contribuzioni si applica una riduzione del 25% per ogni figlio successivo al primo che usufruisce del servizio Mensa;

Sono esenti dal pagamento i bambini diversamente abili in possesso di Certificazione di disabilità grave (ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992).

Per il personale docente, il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dalla Circolare Ministeriale n. 246 – prot. N. 1061 del 20/10/1999 e dalla legge 14 gennaio 1999 n. 4, erogherà il pasto al personale segnalato dal Dirigente Scolastico.

B) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE “PASQUALE DI GENNARO” E MADONNA PELLEGRINA”, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°e 2° GRADO (scuola dell'obbligo):

Le quote di contribuzione mensile attualmente in vigore per il servizio di trasporto scolastico, sono riportate nel seguente prospetto:

ISEE	TARIFFA MENSILE
Da € 0,00 a € 3.000,00	ESENTE
Da € 3.000,01 a € 5.000,00	€ 10,00
Da € 5.000,01 a € 7.500,00	€ 15,00
Da € 7.500,01 a € 14.000,00	€ 20,00
Da € 14.000,01 a € 20.000,00	€ 25,00
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	€ 30,00
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	€ 35,00
Oltre € 30.000,00	€ 40,00

Alle citate contribuzioni si applica una riduzione del 25% per ogni figlio successivo al primo che usufruisce del servizio-trasporto scolastico.

Sono esenti dal pagamento i bambini diversamente abili in possesso di Certificazione di disabilità grave (ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992).

C) VISITE GUIDATE

Per l'anno Scolastico 2024/2025 il corrispettivo dovuto dalle scuole per le visite guidate è il seguente:

- trasporto nel territorio comunale (solo nei giorni feriali per una durata massima di ore 3) € 60,00 oltre IVA 10%;
- trasporto nei comuni limitrofi (solo nei giorni feriali per una durata massima di ore 3) € 100,00 oltre IVA 10%.

D) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

I cittadini beneficiari dei servizi S.A.D. e A.D.I. partecipano alle spese dei suddetti Servizi sulla base di quanto disposto dagli artt. 18 e 19 del Nuovo Regolamento per l'accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali approvato con Delibera Commissariale n. 18/c del 30.11.2018.

La valutazione della situazione economica del richiedente il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è determinata con riferimento al valore dell'ISEE.

La valutazione della situazione economica del richiedente il Servizio di Assistenza Domiciliare integrata (A.D.I.) è determinata con riferimento al valore dell'ISEE RISTRETTO ed è riferita al solo destinatario della prestazione, in ossequio all'art. 1 del Regolamento Regionale n° 7/2012, in quanto si tratta di prestazione socio-sanitaria in favore di cittadini non autosufficienti.

La soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo di uno dei due servizi viene individuata in un valore dell'ISEE (o ISEE RISTRETTO) inferiore o uguale a € 3.000.

La soglia al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario di uno dei due servizi viene individuata in un valore dell'ISEE (o ISEE RISTRETTO) superiore a € 20.000.

Per qualsiasi valore compreso tra le soglie di cui sopra, il cittadino richiedente il servizio sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica.

Per l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare, si individuano le seguenti "fasce d'accesso" e le relative quote di compartecipazione alla spesa:

SCAGLIONI ISEE ORDINARIO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Da € 0,00 a € 3.000,00	ESENTE
Da € 3.000,01 a € 10.000,00	25% della tariffa
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	50% della tariffa
Da € 15.000,01 a € 20.000,00	75% della tariffa
oltre € 20.000,01	100% della tariffa

Per l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, si individuano le seguenti "fasce d'accesso", nonché eventuali partecipazioni alla spesa:

SCAGLIONI ISEE ORDINARIO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Da € 0,00 a € 3.000,00	ESENTE
Da € 3.000,01 a € 10.000,00	25% della tariffa

Da € 10.000,01 a € 15.000,00	50% della tariffa
Da € 15.000,01 a € 20.000,00	75% della tariffa
oltre € 20.000,01	100% della tariffa

E) SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI VERSO STRUTTURE RIABILITATIVE

Il Servizio di trasporto delle persone disabili residenti nell'Ambito Territoriale n.3 (Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi) viene effettuato per raggiungere i centri di riabilitazione pubblici o accreditati e contrattualizzati (ex art. 26 della legge 883/78) con la ASL.

Il costo del servizio è così suddiviso:

- 40 % a carico della ASL di Bari
- 60 % a carico del Comune e/o dell'utente, nel rispetto dei regolamenti d'Ambito.

Possono beneficiare di una compartecipazione comunale al pagamento della quota sociale dell'importo mensile del Servizio trasporto i richiedenti che attestino con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l'impossibilità a provvedere autonomamente o attraverso familiari/conviventi al trasferimento presso la struttura e/o con necessità di trasporto assistito (uso di carrozzina, ecc..).

La compartecipazione comunale al pagamento della quota sociale dell'importo mensile avverrà sulla base dell'attestazione ISEE (DPCM n. 159/2013) in corso di validità negli importi di seguito specificati:

SCAGLIONI ISEE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE UTENTE
Da € 0,00 a € 10.000	100% della tariffa mensile	ESENTE
Da € 10.000,01 a € 14.000,00	75% della tariffa mensile	25% della tariffa mensile
Da € 14.000,01 a € 18.000,00	60% della tariffa mensile	40% della tariffa mensile
Da € 18.000,01 a € 20.000,00	25% della tariffa mensile	75% della tariffa mensile
Da € 20.000,01	ESENTE	100% della tariffa mensile

F) COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARE PER PERSONE ANZIANE O DISABILI

Per accedere alla compartecipazione da parte dell'Amministrazione Comunale al pagamento della retta di ospitalità in una struttura residenziale socio-assistenziale per anziani il cittadino deve presentare l'ISEE ORDINARIO, il cui valore non deve essere superiore a € 20.000,00.

Per quanto concerne l'accesso alla compartecipazione da parte dell'Amministrazione Comunale al pagamento della retta di ospitalità in una struttura residenziale socio-sanitaria per anziani o disabili, il cittadino deve presentare l'ISEE RISTRETTO (riferito al solo destinatario della prestazione, in ossequio all'art. 1 del Regolamento Regionale n° 7/2012, in quanto si tratta di prestazione socio-sanitaria in favore di cittadini non autosufficienti) il cui valore non deve essere superiore a € 20.000,00.

Il cittadino in condizioni di non autosufficienza e/o ultrasessantacinquenne che deve essere inserito in una struttura residenziale (socio-assistenziale o socio-sanitaria) e che sia in possesso di un ISEE (ordinario o ristretto a seconda delle due fattispecie) il cui valore è inferiore a € 20.000 provvede in via prioritaria con le proprie sostanze, a qualsiasi titolo percepite, ed il proprio patrimonio mobiliare, se uguale o superiore a € 5.000, al pagamento della retta di ospitalità della struttura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, concorrono al pagamento della retta tutte le indennità, i contributi, i trattamenti retributivi, previdenziali, assistenziali percepiti (anche se fiscalmente non rilevanti), di cui va considerato il valore netto.

L'eventuale compartecipazione al pagamento della retta da parte del Comune è da ritenersi potenziale ed integrativa, in quanto subordinata alla verifica che il patrimoniomobiliare e le somme a qualsiasi titolo percepite dal cittadino richiedente non siano sufficienti al pagamento della retta.

All'intero ammontare delle sostanze economiche, così come innanzi descritte, del cittadino va detratta una quota, che sarà nella sua piena disponibilità per le proprie esigenze personali, di € 100,00 mensili. Nel caso in cui vi siano spese farmaceutiche non mutuabili o l'accoglienza nella struttura residenziale comporti spese non previste nella retta, la quota riservata al cittadino è elevata a € 150,00 mensili.

L'eventuale integrazione della retta di accoglienza in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sarà versata direttamente dall'Amministrazione Comunale alla struttura residenziale.

G) CONTRIBUTUZIONI RETTE DI OSPITALITA' IN CENTRI DIURNI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (artt. 60, 60 ter, 68, 105, 106 R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.)

I beneficiari dei servizi a ciclo diurno semi-residenziale (art. 60, 60 ter, 68, 105, 106) partecipano al costo del servizio versando una quota fissa pari a € 50,00 uguale per tutti i beneficiari e una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO come di seguito:

FASCE DI VALORE ISEE - ISEE ORDINARIO per i servizi socio-assistenziali (artt. 68, 105, 106) - ISEE RISTRETTO per i servizi socio-sanitari (artt. 60, 60 ter)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO
€ 0,00 a € 2.000,00	€ 50,00 (franchigia fissa)
da € 2.001,00 a € 5.000,00	€ 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa
da € 5.00,01 a € 10.000,00	€ 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa
da € 10.000,01 a € 15.000,00	€ 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa
da € 15.000,01 a € 20.000,00	€ 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa
da € 20.000,01 a € 25.000,00	€ 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa
da € 25.000,01 a €30.000,00	€ 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa
da € 30.000,01 a € 35.000,00	€ 50,00 + 70% della restante quota sociale della tariffa
da € 35.000,01 a € 40.000,00	€ 50,00 + 80% della restante quota sociale della tariffa

2) TRASMETTERE il presente provvedimento ai Dirigenti del:

- Settore 5° Servizio Servizi Sociali;

- Settore 2° Servizio Ragioneria e Finanze;
- Settore 1° Servizio Contratti e Appalti;
- Società Mista “S.I.xT – Servizi Innovativi per il Territorio” per quanto di competenza.

3) DICHIARARE, stante l’urgenza di procedere agli adempimenti consequenziali, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D. Lgs. n° 267/2000, atteso che i servizi in essere sono in corso o di imminente avvio.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Corrado Nicola De Benedittis
(atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marianna Aloisio